

TI_GERICHTE 11.2020.16 vom 18. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.16

FR: TI_GERICHTE 11.2020.16 du 18 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2020.16 del 18 dicembre 2020

Regeste

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: competenza per sostituire un curatore educativo in favore del figlio

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto però simile riserva non si pone, contesa essendo la revoca di una curatela educativa, impugnabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020, consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante il 12 febbraio 2020 (traccia dell'invio n. 98. _____ agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto così sabato

E. 22

febbraio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 24 febbraio 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile. 2. All'appello AP 1 acclude documenti che già figurano nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera. Non trattandosi di atti nuovi, la loro produzione è di conseguenza superflua. 3. Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha respinto la postulata revoca della curatela educativa. Riguardo alla domanda di sostituzione della curatrice, invece, egli si è dichiarato incompetente a decidere, M _____ essendo stata nominata dall'Autorità regionale di protezione. Egli ha ritenuto che il giudice a tutela dell'unione coniugale è senz'altro competente per prendere misure a protezione del figlio, ma che la designazione di un curatore spetta all'autorità di protezione dei minori, cui tocca anche decidere un'eventuale richiesta di sostituzione. Al proposito egli ha dichiarato perciò l'istanza di AP 1 irricevibile. 4. L'appellante si duole in primo luogo che la curatela educativa istituita dal Pretore aggiunto non ha esplicito alcun effetto. Se mai – essa continua – in seguito all'intervento di M _____ la situazione è peggiorata, poiché costei non tiene un comportamento “consono al ruolo delicato cui [sic] è chiamata a ricoprire”. Essa denota – prosegue l'appellante – “un ruolo prevaricatore e di chiara e netta parzialità a favore del padre, azzerando l'indispensabile rapporto di fiducia che un curatore deve necessariamente avere con tutte le parti in causa”. Anzi, essa rivelerebbe “un vero e proprio accanimento verso la persona materna”. E siccome – prosegue l'appellante – la curatrice esula sistematicamente dai propri compiti, né è oggettivamente possibile interagire in maniera proficua con lei, non rimane che chiedere la revoca o, per lo meno, la sostituzione della medesima. Con il proprio agire, invero, essa arreca un pregiudizio irreparabile per il fatto “che qualsivoglia opinione e presa di posizione della curatrice, quelle dalla medesima espresse in dispregio e travalicanti le proprie

competenze, vengono finanche sistematicamente utilizzate dal Pretore per le proprie valutazioni e decisioni”. Richiamato l'art. 315 a cpv. 1 CC, l'appellante sostiene inoltre che il giudice è competente non solo per istituire una curatela educativa, ma anche per adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione già adottate (nel senso dell'art. 315 a cpv. 2 CC) e a modificare le misure giudiziarie relative all'attribuzione e alla protezione del figlio (secondo l'art. 315 b CC). Ciò corrisponde, a suo parere, all'orientamento della dottrina espresso in relazione all'abrogato art. 146 cpv. 1 vCC, come risulterebbe dalla sentenza del Tribunale federale 5A_710/2012 del 2 luglio 2013. 5. I motivi per cui l'appellante censura l'operato della curatrice travalicano i limiti del giudizio odierno. L'appellante non spiega infatti perché il Pretore aggiunto si sarebbe erroneamente dichiarato incompetente per sostituire la curatrice, derogando alla competenza generale dell'autorità di protezione dei minori al domicilio del figlio (art. 315 cpv. 1 CC). Si volesse da ciò prescindere, l'art. 315 a cpv. 1 CC dispone che, ove sia chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie per tutelare il figlio e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione dei minori. La competenza materiale del giudice civile è limitata tuttavia all'adozione del provvedimento, mentre la relativa esecuzione e il controllo rimangono all'autorità di protezione dei minori. Con l'emanazione del provvedimento, in effetti, termina la procedura giudiziaria. Continua quella a protezione del minore, la quale richiede in generale un accompagnamento continuo (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 6^a edizione, n. 2 ad art. 315-315 b; Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 17 ad art. 315/315 a/315 b). a) Nella fattispecie è manifesto che il Pretore aggiunto, adito a tutela dell'unione coniugale, era abilitato a istituire una curatela educativa in favore di G_____ giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Quanto alla persona del curatore, egli ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 15 di designarla. Tale misura, di esecuzione (DTF 135 III 51 consid. 4.1; v. anche CDP, sentenza inc. 9.2019.119 del 25 maggio 2020 consid. 4.3), compete all'autorità di protezione del figlio, anche nel contesto di una procedura matrimoniale (CDP, sentenza inc. 9.2018.187 del 1° febbraio 2019 consid. 6 e inc. 9.2017.236 del 22 novembre 2018 consid. 4.3 con rinvio a Meier, op. cit., n. 18 ad art. 315/315 a/315 b; v. anche Helle in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 14 ad art. 315 CC con rinvio a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6^a edizione, pag. 1151 n. 1764; Kiener/Rütsche/Kuhn, ö ffentliches Verfahrensrecht, 2^a edizione, pag. 659 n. 1061). b) Riguardo alla sostituzione del curatore, la competenza esclusiva dell'Autorità regionale di protezione a designare la persona del curatore educativo implica – coerentemente – l'esclusiva competenza della medesima autorità a rimuoverlo o a sostituirlo. Ciò che costituisce per altro la regola (art. 422 e 423 CC; Vogel in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 28 ad art. 421–424). Con la designazione del curatore, sorge in effetti un rapporto di mandato tra quest'ultimo e l'autorità di protezione dei minori, la quale dispone del potere di sorvegliarlo e, se necessario, di sostituirlo (analogamente: Obergericht del Canton Zurigo, sentenza PC170036 del 30 ottobre 2017, consid. 3.3 in: ZR 116/2017 n. 70 pag. 232). Il giudice civile non beneficia di un parallelo potere di vigilanza sul curatore. Il bene del figlio impone in effetti che la vigilanza sia attuata dall'autorità che segue costantemente la situazione. c) Che il giudice civile sia competente per adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio (art. 315 a cpv. 2 CC) o per modificare le misure giudiziarie relative all'attribuzione e alla protezione del minore (art. 315 b CC) è indiscusso. Nel caso in esame, tuttavia, l'Autorità regionale di protezione non ha adottato alcuna misura a

protezione del figlio. Si è limitata a eseguire quanto ha deciso il Pretore aggiunto. A parte ciò, la sostituzione del curatore non modifica la misura a protezione del figlio. Quanto alla sentenza del Tribunale federale 5A_710/2012 del 2 luglio 2013 menzionata dall'appellante, per tacere del fatto che in quel precedente era questione di un curatore di rappresentanza istituito in forza dell'abrogato art. 146 cpv. 1 CC, anche in tal caso la competenza per designare il curatore competeva all'autorità tutoria (art. 147 cpv. 1 vCC). In nessun passo della decisione si accennava a una competenza del giudice civile per designare e revocare il curatore. Anzi, simili prerogative erano esercitate allora dalla Commissione tutoria regionale. Dall'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011, l'art. 299 cpv. 1 CPC conferisce al giudice la competenza per decidere sul principio della rappresentanza e per designare la persona del curatore di rappresentanza, sul quale egli esercita una specie di vigilanza con poteri di revoca (Michel/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 25 ad art. 299). Ciò non vale tuttavia per curatori educativi, quantunque una curatela del genere sia istituita in virtù dell'art. 315 a cpv. 1 CC. Ne segue che in concreto l'appello, destituito di fondamento, vede la sua sorte segnata. 6. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello tramite una patrocinatrice, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. 7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, litigiosa essendo unicamente la sostituzione della curatrice educativa (sopra, consid. 1). Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautelare, nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.